



Regione Toscana

GIOVANISI

Allegato A) al Decreto ARTEA

A.R.T.€.A.

Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura

Bando per l'intervento settoriale vitivinicolo "Investimenti"

Campagna vitivinicola 2025-2026

Procedure attuative per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento, per la definizione della graduatoria, delle verifiche amministrative e dei controlli in loco per l'intervento settoriale vitivinicolo "Investimenti" in attuazione del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

Allegato 1 – Schema di relazione tecnico-descrittiva (Allegato 1-sostegno e Allegato 1-saldo)

Allegato 2 – Dichiarazione qualifica PMI

Allegato 3 – Dichiarazione verifica impresa in difficoltà

Allegato 4 – Quadro di raffronto dei preventivi

Allegato 5 – Dichiarazione terzietà delle ditte fornitrice

Allegato 6 – Nota sulla presenza del CUP ARTEA nelle indicazioni della fattura di spesa

SOMMARIO

1. PREMESSA	4
2. QUADRO NORMATIVO	4
2.1 <i>Normativa Comunitaria</i>	4
2.2 <i>Normativa Nazionale</i>	5
2.3 <i>Normativa Regionale</i>	6
3. TERMINOLOGIA.....	6
4. FASCICOLO AZIENDALE ELETTRONICO.....	7
5. TEMPISTICHE.....	8
6. DOTAZIONE FINANZIARIA E IMPORTI DELL'AIUTO	9
7. AREA DELL'INTERVENTO	10
8. BENEFICIARI DELL'INTERVENTO SETTORIALE	10
9. INVESTIMENTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO AMMISSIBILI	11
9.1 <i>Giustificativi di spesa</i>	12
9.2 <i>Giustificativi di pagamento</i>	13
9.3 <i>Eleggibilità delle spese</i>	13
10. INVESTIMENTI E SPESE NON AMMISSIBILI	13
11. DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI.....	14
12. DEMARCAZIONE CON ALTRI STRUMENTI FINANZIARI.....	15
13. CRITERI DI PRIORITÀ.....	15
14. ATTRIBUZIONE E VERIFICA DEI CRITERI DI PRIORITÀ.....	17
14.1 <i>Priorità A)</i>	17
14.2 <i>Priorità B)</i>	17
14.3 <i>Priorità C)</i>	17
14.4 <i>Priorità D)</i>	17
15. DOMANDA DI SOSTEGNO	18
15.1 <i>Termini e modalità di presentazione della domanda di sostegno</i>	18
15.2 <i>Documentazione da allegare alla domanda di sostegno</i>	18
15.3 <i>Impegni e dichiarazioni del beneficiario</i>	20
15.4 <i>Istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno</i>	21
16. ERRORI PALESI.....	21
17. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA	21
18. RINUNCE.....	22
19. VARIANTI E MODIFICHE MINORI.....	22
19.1 <i>Varianti</i>	22
19.2 <i>Modifiche minori</i>	22
20. PROROGHE	23
21. VARIAZIONE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO PER SUBENTRO	23
22. DOMANDA DI PAGAMENTO	24
22.1 <i>Modalità di presentazione della domanda di pagamento</i>	24

22.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento	24
22.3 Documentazione propedeutica alla verifica antimafia.....	25
22.4 Istruttoria di accertamento finale.....	26
23. CONTROLLI IN LOCO SUL MANTENIMENTO DEGLI IMPEGNI	27
24. VINCOLI	27
25. RECUPERI E PENALITÀ	28
26. MONITORAGGIO	29
27. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	29
28. TERMINE DEL PROCEDIMENTO.....	29
29. INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" e della normativa nazionale.....	29
ALLEGATI	31

1. PREMESSA

Con Deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 196 del 24 febbraio 2025 sono state adottate le determinazioni per l'applicazione dell'Intervento settoriale vitivinicolo "Investimenti", attuazione del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021, art. 58 comma 1 lettera b).

L'intervento settoriale vitivinicolo "Investimenti" è applicato per la campagna 2025-2026, a valere sull'anno finanziario 2026, ed è finalizzato all'adeguamento delle strutture aziendali per migliorare il rendimento globale delle imprese, tramite il rafforzamento delle dotazioni aziendali, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda di mercato, e al conseguimento di una maggiore competitività.

Con la stessa Deliberazione è disposto che le modalità operative dell'intervento settoriale, nonché le procedure tecnico-amministrative per la presentazione delle domande, per la definizione della loro istruttoria, per i controlli e per la gestione del flusso delle informazioni, siano definite da ARTEA anche sulla base delle disposizioni nazionali e delle modalità stabilite dall'Organismo di Coordinamento AGEA.

Sono inoltre demandate ad ARTEA l'attività istruttoria, la definizione della graduatoria, le assegnazioni del contributo ed i controlli amministrativi ed in loco, nonché le modalità operative di gestione dell'intervento al fine di consentire ad ARTEA stessa di disporre delle informazioni da inviare alla Commissione europea in merito agli indici di valutazione della efficacia dell'Intervento settoriale vitivinicolo "Investimenti", come previsto dal Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) di cui al regolamento (UE) n. 2021/2115.

Il bando per l'Intervento settoriale vitivinicolo "Investimenti" – Campagna vitivinicola 2025-2026 (**di seguito Bando**) rientra nell'ambito di **Giovanisi**, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

2. QUADRO NORMATIVO

2.1 *Normativa Comunitaria*

- **Regolamento (UE) n. 2021/2115** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013 ed in particolare gli articoli 58, comma 1, lettera b) e 59;
- **Regolamento (UE) n. 2021/2116** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;
- **Regolamento (UE) 2021/2117** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- **Regolamento delegato (UE) n. 2022/126** della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per

il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

- **Regolamento delegato (UE) 2022/127** della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

- **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128** della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

- **Nota della D.G. AGRI Ares (2023) 2035498** del 21 marzo 2023 “Wine sectoral interventions Irrigation of vineyards Article 58(1) of Regulation (EU) 2021/2115”.

2.2 Normativa Nazionale

- **Piano strategico della PAC 2023 – 2027**, dell'Italia, presentato alla Commissione Europea il 31 dicembre 2021 e approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 n. C(2022)8645 final;

- **Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023**, modificato dal D.lgs. n. 188 del 23 novembre 2023 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune” e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;

- **Decreto Ministeriale MASAF n. 410748 del 4 agosto 2023** Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell'ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori.

- **Decreto Ministeriale n. 635212 del 2 dicembre 2024**, avente per oggetto: “Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo investimenti”;

- **Decreto Ministeriale n. 659723 del 13 dicembre 2024** modificato dal Decreto Ministeriale n. 17520 del 15 gennaio 2025, avente per oggetto “Vitivinicolo – Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2025/2026”;

- **Circolare AGEA Coordinamento n. 8699 del 4 febbraio 2025** recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione del controllo sul mantenimento dei vincoli degli investimenti, la verifica della corretta applicazione dei costi standard e ulteriori precisazioni”;

- **Circolare AGEA Coordinamento n. 9910 del 7 febbraio 2025** recante “Decreto Ministeriale 635212 del 2 dicembre 2024 relativo alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, par. 1, lettera b) regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione del sostegno previsto per gli investimenti”;

- **Decreto Ministeriale n. 170040 del 14 aprile 2025**, avente per oggetto “Modifica al decreto ministeriale 2 dicembre 2024 n. 635212 recante *Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio*

e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo investimenti: proroga date di presentazione delle domande e di definizione della graduatoria”.

2.3 Normativa Regionale

- **Legge regionale n. 73 del 13 dicembre 2017** avente per oggetto Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo;
- **Deliberazione di Giunta regionale n. 59 del 30 gennaio 2023** avente per oggetto “Modificazioni ed integrazioni alla Deliberazione Giunta regionale 5 febbraio 2018 n. 103 *Legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73. Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo. Definizione delle modalità tecnico operative dei procedimenti per la gestione del potenziale viticolo*”;
- **Deliberazione di Giunta regionale n. 196 del 24 febbraio 2025** avente per oggetto “Reg. (UE) n. 2021/2115 – Attivazione dell'intervento settoriale vitivinicolo Investimenti, assegnazione della dotazione finanziaria, adozione delle determinazioni per l'applicazione dell'intervento, individuazione dei criteri di priorità da applicare alle domande di aiuto e integrazione indirizzi Artea – campagna 2025/2026”.

3. TERMINOLOGIA

- **AGEA:** Organismo Pagatore di coordinamento;
- **BENEFICIARIO:** persona fisica o giuridica la cui domanda di sostegno è stata ammessa a finanziamento, responsabile dell'esecuzione del progetto e destinatario dell'aiuto;
- **CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI:** si intendono esclusivamente le cause di forza maggiore previste ai sensi dell'art. 3) del Regolamento (UE) n. 2021/2116;
- **CUP ARTEA:** Codice Unico Progetto individuato dal S.I. ARTEA;
- **CUP CIPE:** è il Codice Unico di Progetto (CUP) che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP);
- **CUAA:** Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole; è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione;
- **DUA:** Dichiarazione Unica Aziendale;
- **DOMANDA DI SOSTEGNO:** la domanda presentata tramite S.I. ARTEA (sottoforma di DUA) contenente un progetto da realizzare per il quale si chiede l'accesso all'aiuto;
- **DOMANDA DI PAGAMENTO:** la domanda presentata tramite S.I. ARTEA (sottoforma di DUA) con la quale si chiede il pagamento delle spese rendicontate e sostenute per la realizzazione del progetto concluso;
- **ESERCIZIO FINANZIARIO:** periodo di esecuzione dei pagamenti degli aiuti comunitari assegnati allo Stato membro per una campagna viticola, non necessariamente uguale a quella di presentazione della domanda, con inizio il 16 ottobre successivo all'inizio della campagna viticola considerata e con termine al 15 ottobre dell'anno successivo (articolo 35 del regolamento UE n. 2021/2116);
- **INADEMPIENZA:** qualsiasi inottemperanza ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi relativi alle condizioni di ammissibilità e finanziabilità del progetto;
- **INTERVENTO SETTORIALE INVESTIMENTI:** Intervento settoriale vitivinicolo “Investimenti”;

- **IRREGOLARITÀ:** in base all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 2988/95 del Consiglio, si definisce irregolarità “qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell’Unione derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell’Unione, ovvero una spesa indebita”;
- **PMI:** microimprese, piccole imprese e medie imprese, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte nel Registro delle imprese, in possesso dei parametri dimensionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del Titolo I dell’Allegato della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono definite:
 - a) Medie imprese: imprese che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro,
 - b) Piccole imprese: imprese che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro,
 - c) Microimprese: imprese che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- **PROGETTO:** l’insieme di tutti gli interventi che costituiscono il progetto per il quale è richiesto il contributo;
- **PSP:** Piano strategico nazionale della PAC di cui al Regolamento (UE) n. 2021/2115;
- **RICHIEDENTE:** persona fisica o giuridica, avente titolo a partecipare all’intervento settoriale investimenti, che presenta una domanda di sostegno;
- **S.I. ARTEA:** Sistema informativo agricolo della Regione Toscana gestito da ARTEA;
- **SIGC:** Sistema Integrato di Gestione e Controllo; l’insieme del sistema dei controlli che utilizza tutti i mezzi tecnici, banche dati, riferimenti cartografici, GIS, ecc. utilizzati nel S.I. ARTEA;
- **UTE:** Unita Tecnico Economica così come classificata dal Sistema Informativo ARTEA.

4. FASCICOLO AZIENDALE ELETTRONICO

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti Intervento settoriale Investimenti, ai sensi del D.P.R. 503/1999 e della L.R. 45/2007, sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, che deve contenere anche i documenti di seguito elencati, in formato ben leggibile, ove necessario:

Oggetto	Documento
Identità/Riconoscimento	Documento di riconoscimento (Titolare o suo rappresentante legale)

Documenti fiscali e societari ¹	<ul style="list-style-type: none"> - Copia codice fiscale e partita IVA per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'esonero della partita IVA - Atto costitutivo /Statuto (in caso di società).
Riferimenti bancari	<p>Codice IBAN inserito in fascicolo aziendale con lettera bancaria di conferma (si veda il manuale procedurale, “Modalità operative di gestione dei codici IBAN nei fascicoli aziendali”, scaricabile al seguente link:</p> <p>https://www1.arteatoscana.it/sezioni/documenti/testi/documenti_arteat_manuali.htm</p>
Titolo di conduzione dei terreni/fabbricati	Documentazione relativa al titolo di conduzione

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità al contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Inoltre, i soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dall'Intervento settoriale Investimenti sono tenuti a:

- apportare preventivamente le necessarie variazioni e/o aggiornamenti al fascicolo aziendale stesso, ai fini di garantire a coerenza con le dichiarazioni rese e con la situazione aziendale,
- accertarsi della corretta indicazione dei dati afferenti all'indirizzo, al numero telefonico (con particolare attenzione a quello del cellulare del titolare) oppure, in caso di variazione degli stessi, dell'immediato aggiornamento dei dati nel S.I. ARTEA,
- In ordine all'obbligo di comunicazione dell'indirizzo di **posta elettronica certificata (PEC)**, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che, ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese, è necessario che l'indirizzo di posta elettronica certificata sia ricondotto esclusivamente ed unicamente all'imprenditore, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi. Pertanto, per ogni impresa – **sia societaria che individuale** – deve essere iscritto nel Registro delle imprese un solo indirizzo PEC ad essa riconducibile. Con la Legge n. 221/2012, di conversione del decreto-legge n. 179/2012, l'obbligo di dotarsi di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata è stato esteso alle **imprese individuali**. Nel caso in cui la domanda di iscrizione nel Registro delle imprese non sia accompagnata dalla comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 del Codice civile, la domanda viene sospesa fino ad integrazione e, comunque, per un periodo non superiore a quarantacinque (45) giorni, oltre il quale la domanda stessa si intende **non ammissibile**.

5. TEMPISTICHE

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento relative all'intervento settoriale investimenti:

¹ Solo nei casi in cui risulti negativo l'esito di riconoscimento in Anagrafe ARTEA tramite “Web service” on line con l'Anagrafe Tributaria (Agenzia delle Entrate) ed il Registro delle imprese (CCIAA).

Adempimenti	Soggetto Responsabile	Termini Temporali
A. Domanda di sostegno iniziale	Richiedente	Dal 23 aprile al 30 maggio 2025
B. Approvazione della graduatoria preliminare ²	ARTEA	Entro 30 giorni dalla data ultima di presentazione della domanda di sostegno
C. Istruttoria di ammissibilità delle domande approvazione della graduatoria definitiva	ARTEA	Entro il 15 gennaio 2026 ³
D. Comunicazione di rinuncia	Beneficiario	Entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione della domanda di pagamento
E. Domanda di pagamento	Beneficiario	Entro il 15 giugno 2026
F. Controllo amministrativo degli investimenti compreso il controllo in loco	ARTEA	entro il 1° settembre 2026
G. Autorizzazione al pagamento	ARTEA	Entro il 15 ottobre 2026

6. DOTAZIONE FINANZIARIA E IMPORTI DELL'AIUTO

La dotazione finanziaria complessiva iniziale assegnata alla Misura è pari a **5.000.000 euro**.

Il contributo, concesso esclusivamente a **saldo**, è pari:

1. al **40%** della spesa effettivamente sostenuta (IVA esclusa) per gli investimenti realizzati da micro, piccole o medie imprese (come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, del Titolo I dell'Allegato della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003),
2. al **20%** se l'investimento è realizzato da una impresa intermedia, cioè un'impresa che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, occupa meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di euro e per la quale non trova applicazione l'articolo 2, paragrafo 1, del Titolo I dell'Allegato della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 (così come definita al comma 2 dell'articolo 5 del Decreto ministeriale n. 635212/2024),
3. al **19%** se l'investimento è realizzato da una grande impresa, cioè un'impresa che cioè un'impresa che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, occupa più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo è superiore ai 200 milioni di euro (così come definita al comma 3 del medesimo articolo 5 del Decreto ministeriale n. 635212/2024).

² La graduatoria è elaborata sulla base dei criteri di priorità dichiarati e del contributo richiesto nella Domanda di sostegno.

³ Il termine per la definizione della graduatoria di finanziabilità delle domande ammissibili è fissato dal Decreto Ministeriale n. 170040/2025.

L'importo **minimo di spesa ammissibile** per ciascuna domanda è pari a:

- **40.000,00 euro** se presentata dalle micro, piccole o medie imprese di cui al precedente punto 1.
- **100.000,00 euro** se presentata imprese intermedie e grandi imprese di cui rispettivamente ai precedenti punti 2 e 3.

La domanda di sostegno è esclusa dal finanziamento (e quindi decade) qualora l'importo di spesa ammissibile richiesto o determinato nel corso dell'istruttoria di ammissibilità, **scenda al di sotto dei suddetti limiti minimi**. La domanda di pagamento è altresì esclusa (e quindi decade) qualora l'importo di spesa ammissibile rendicontato, o determinato in sede di istruttoria a saldo, scenda al di sotto di tali importi minimi.

L'importo **massimo di spesa ammissibile** per ciascuna domanda è pari a **250.000,00 euro**, a prescindere dall'importo totale del progetto presentato.

7. AREA DELL'INTERVENTO

L'intervento si applica sull'intero territorio della Regione Toscana.

8. BENEFICIARI DELL'INTERVENTO SETTORIALE

In attuazione dell'articolo 3 del Decreto ministeriale n. 635212/2024, i beneficiari dell'aiuto sono le piccole, medie e grandi imprese che svolgono almeno una delle seguenti attività:

- a) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati dai soci o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione.

I prodotti trasformati e commercializzati sono i prodotti vitivinicoli come definiti all'Allegato II Parte IV del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Le imprese di cui sopra, per poter essere ammesse a finanziamento, alla data di presentazione della domanda di sostegno, devono **possedere** i seguenti requisiti:

- ✓ essere titolari di Fascicolo aziendale elettronico valido e aggiornato,
- ✓ essere titolari di Partita IVA,
- ✓ essere iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio,
- ✓ aver presentato, se dovute⁴, la Dichiarazione di vendemmia e la Dichiarazione di produzione, di cui agli articoli 31 e 33 del Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, relative alla campagna viticola 2024-2025, pena l'esclusione della domanda.

Non rientrano nella categoria dei beneficiari e quindi sono escluse dal sostegno:

- le imprese che effettuano esclusivamente attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno (enoteche, punti vendita, ecc.).

⁴ Così come disposto dal Decreto ministeriale n. 7701 del 18 luglio 2019, le dichiarazioni devono essere presentate anche se la produzione di uva nella campagna interessata è stata **pari a zero**, anche in presenza di vigneti non produttivi in quanto di recente impianto. **Sono esentati** i produttori che, alla data di scadenza della presentazione delle dichiarazioni di cui sopra, non conducevano vigneti.

- le imprese in difficoltà⁵, ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 e ai sensi della comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.

Inoltre, in considerazione delle finalità dell'intervento settoriale Investimenti, definite all'art. 58 comma 1 lettera b) del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021, non sono ammissibili le imprese che, al momento della presentazione della domanda di sostegno, non dispongono **di cantine in attività, già adibite** ad attività di trasformazione delle uve da vino, di imbottigliamento, di conservazione o di immagazzinamento del vino. A tal fine, nella domanda di sostegno deve essere indicato il **codice ICQRF** che è stato attribuito allo stabilimento di trasformazione.

9. INVESTIMENTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO AMMISSIBILI

Il sostegno di cui all'art. 58 comma 1 lettera b) del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021, è riconosciuto per gli investimenti materiali e/o immateriali collegati alla trasformazione delle uve da vino, all'imbottigliamento, alla conservazione e all'immagazzinamento del vino.

Gli investimenti devono essere finalizzati al miglioramento della produzione, all'adeguamento alla domanda del mercato e ad una maggiore competitività dell'impresa: pertanto devono comportare un miglioramento della qualità dei prodotti.

Specificatamente, gli investimenti ammissibili dall'intervento settoriale Investimenti sono i seguenti:

- a. macchine, impianti ed attrezzature, compresi i programmi informatici (software) per investimenti collegati direttamente alla trasformazione delle uve da vino, all'imbottigliamento, alla conservazione e all'immagazzinamento del vino;
- b. strumentazione, attrezzature informatiche e software per la valutazione e l'analisi di parametri fisico/chimici dei prodotti lavorati, nonché per il monitoraggio ed il miglioramento della qualità igienico-sanitaria e nutrizionale dei prodotti stessi;
- c. spese tecniche e/o di progettazione riferite alle spese di cui alle precedenti lettere a) e b).

Le spese tecniche e/o di progettazione sono ammesse nel limite del **3%** sul totale della spesa ammessa al netto delle spese tecniche e/o di progettazione. Le spese tecniche e/o di progettazione sono ammesse purché giustificate da adeguata relazione tecnica (da allegare alla domanda di

⁵ Ai sensi dell'art. 2 punto 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014 per "impresa in difficoltà" si intende un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

pagamento) che illustri il servizio svolto e solo se sono direttamente riconducibili alla progettazione e connesse all'investimento realizzato.

Per essere ammissibili gli investimenti devono essere **conformi** alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili, in particolare per quanto riguarda le norme in materia ambientale e di sicurezza, come meglio indicato al successivo capitolo “*Domanda di pagamento*”.

L'investimento proposto deve essere strettamente ed esclusivamente **correlato** all'attività vitivinicola dell'impresa e deve avere come scopo finale l'aumento della competitività dell'Azienda richiedente nell'ambito esclusivo dei prodotti vitivinicoli; inoltre, deve essere dimensionato e coerente alle quantità di prodotto oggetto dell'attività svolta o da svolgere e deve essere funzionante e funzionale all'interno della UTE per la quale viene presentata la domanda di sostegno (come meglio indicato al successivo paragrafo “*Documentazione da allegare alla domanda di sostegno*”).

Tutti i beni acquistati, riconducibili al progetto ammesso a contributo, devono essere nuovi ed identificati mediante **un contrassegno leggibile, indelebile e non asportabile** (marchio a fuoco, targhetta metallica o di plastica) che riporti il seguente riferimento:

Regolamento (UE) n. 2021/2115, art. 58 –
Intervento settoriale vitivinicolo Investimenti.
Campagna 2025-2026. CUP ARTEA xxxxxxxx

L'identificazione dei beni oggetto di investimento **non è valida** se fatta con pennarelli o vernice applicati direttamente sul bene, né tramite utilizzo di targhe di carta o cartone o altro materiale di facile asportazione.

Ogni singolo bene oggetto di investimento dovrà risultare installato/collocato presso il centro di trasformazione dell'UTE oggetto di domanda di sostegno entro e non oltre la data di presentazione della domanda di pagamento.

Gli originali dei documenti devono essere conservati per l'intero periodo di impegno pari a 5 anni successivi alla data di presentazione della domanda di pagamento; deve inoltre essere assicurata, quando richiesta, la pronta reperibilità degli originali nei casi di eventuali controlli successivi all'accertamento finale ed entro il periodo di impegno.

9.1 Giustificativi di spesa

Le spese ammissibili a contributo devono essere attestate da **fattura** che riporti almeno:

- l'intestazione al beneficiario;
- la descrizione dell'oggetto della spesa, in modo che sia individuabile l'attività e/o il materiale;
- l'importo della spesa con distinzione dell'IVA ed eventuali ritenute;
- i dati fiscali di chi ha emesso il documento;
- la data di emissione;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato da ARTEA oppure il relativo CUP CIPE attribuito; tale Codice **deve essere presente** nell'oggetto della fattura.

Nel caso in cui la fattura non contenga o non riporti correttamente l'indicazione del CUP, è consentito procedere come indicato al successivo **Allegato 6**.

La data dei documenti di spesa deve essere successiva alla data di presentazione della domanda di sostegno e precedente alla data di presentazione della domanda di pagamento.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche; sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

9.2 Giustificativi di pagamento

Ogni giustificativo di spesa deve essere accompagnato da un documento che ne dimostri l'avvenuto pagamento. **Non sono ammesse a contributo** spese per le quali non è dimostrato l'avvenuto pagamento.

La data del pagamento deve essere successiva a quella del relativo giustificativo di spesa, ad eccezione dei pagamenti effettuati a titolo di acconto. Nel caso in cui una spesa sia stata pagata in più volte, dovranno essere presentati tutti i giustificativi di pagamento a copertura dell'intera spesa, pena la non ammissibilità della stessa.

I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente con **bonifico bancario o postale** utilizzando il conto corrente (IBAN) intestato allo stesso beneficiario del contributo indicato nel fascicolo aziendale elettronico e devono essere documentati con la copia della ricevuta di avvenuto pagamento del bonifico, rilasciata dall'Istituto che lo esegue.

La ricevuta del bonifico deve indicare:

- il numero proprio di identificazione,
- la data di emissione,
- la causale di pagamento con l'indicazione del numero di fattura a cui si riferisce (ad es: saldo/acconto, numero fattura, data fattura, soggetto che ha emesso la fattura),
- i dati identificativi del soggetto che ha ordinato il pagamento, che devono corrispondere a quelli del beneficiario del contributo,
- l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza.

9.3 Eleggibilità delle spese

Le spese eleggibili a contributo sono quelle sostenute a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di sostegno. I progetti (acquisti e pagamenti) dovranno concludersi alla data di presentazione della domanda di pagamento.

Non sono ammesse a contributo spese sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno.

10. INVESTIMENTI E SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili gli investimenti che:

- sono finalizzati all'**adeguamento a normative vigenti** al momento della presentazione della domanda i cui eventuali termini di adeguamento siano scaduti (ad esempio: ambientali, di sicurezza sul lavoro, igienico-sanitarie);
- si configurano come **investimenti di mera sostituzione** di beni mobili preesistenti, che non comportano un miglioramento degli stessi e non conseguono le finalità della presente misura;
- sono relativi alla realizzazione di **opere di carattere edile/strutturale**, anche di servizio ai macchinari;
- sono sostenuti in relazione ad operazioni di **locazione finanziaria (leasing)** e per acquisti a rate;

- al momento della domanda di pagamento siano gravati da vincoli di proprietà o riscatto del bene da parte di altri soggetti.

Non sono inoltre ammissibili a contributo le spese riferite a:

- IVA, tranne nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale vigente in materia di IVA, se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi dai soggetti non considerati soggetti passivi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio. Affinché l'IVA non recuperabile sia ammissibile a contributo è necessario che il beneficiario presenti una dichiarazione sottoscritta dal revisore dei conti giurato o dal revisore legale del beneficiario, nella quale sia dimostrato che l'importo pagato non è stato recuperato ed è stato iscritto come onere nei conti;
- altre imposte e tasse;
- interessi passivi;
- garanzie bancarie o assicurative;
- caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno; l'importo di tali spese deve essere indicato nella domanda di pagamento, ma non deve essere richiesto a contributo;
- consulenze qualora non strettamente connesse con il progetto realizzato;
- spese tecniche relative alla presentazione delle domande di sostegno e di pagamento;
- spese di noleggio delle attrezzature;
- viaggi, trasporto, montaggio, spedizione dei beni e spese doganali;
- opere di manutenzione ordinaria e opere provvisorie anche se connesse agli investimenti;
- acquisto di impianti, macchinari e attrezzature usati e/o riparazioni;
- spese di allaccio per impianti e attrezzature;
- spese relative all'adeguamento degli impianti, anche se finalizzato all'installazione dei macchinari e delle attrezzature oggetto di contributo;
- investimenti non coerenti o funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto;
- materiali di consumo o investimenti normalmente ammortizzabili in un anno;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- l'acquisto di terreni e fabbricati;
- qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'azione che si intende realizzare.

11. DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI

I contributi concessi o erogati in attuazione del presente atto non sono cumulabili con altre agevolazioni e/o finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, Programma di Sviluppo Rurale, ecc.) quando riferite alle stesse voci di spesa. Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Qualora il richiedente presenti più domande di finanziamento relative alle medesime voci di spesa e venga dichiarato ammissibile sull'intervento settoriale Investimenti, è tenuto a comunicare a quale fonte di finanziamento intende accedere, rinunciando formalmente alle altre.

12. DEMARCAZIONE CON ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

La demarcazione con altri strumenti finanziari è inserita nel Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 n. C (2022) 8645 final. La verifica della complementarietà e dell'assenza del doppio finanziamento nell'ambito del Piano Strategico Nazionale della PAC viene effettuata sulle singole voci di spesa tramite la consultazione di sistemi informativi.

13. CRITERI DI PRIORITÀ

Alle domande di contributo viene attribuito un punteggio calcolato sulla base dei criteri di priorità di seguito riportati.

I requisiti di priorità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di sostegno. Tutti i punteggi sono cumulabili tra loro.

Riferimento	Criteri di priorità	Punteggio
A.1	Produzioni Biologiche certificate ai sensi della normativa comunitaria vigente e ulteriori certificazioni sui prodotti, processi e impresa: <u>Produzione di vino certificato biologico</u> ai sensi del Reg. (UE) n. 2018/848	10
A.2	Certificazioni sui prodotti, processi e impresa: a) UNI EN ISO 9001 – Sistema di gestione per la qualità aziendale b) UNI EN ISO 11020 – Sistema di rintracciabilità per le aziende agroalimentari c) UNI EN ISO 14001 – Sistema di gestione ambientale d) UNI EN ISO 14040 - (LCA) Certificazione gestione ambientale di prodotto come valutazione dell'impatto di ciclo di vita del prodotto e) UNI ISO EN 22000 – Sistema di gestione per la sicurezza alimentare f) UNI EN ISO 22005 – Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari g) UNI ISO 45001 – Sistema di gestione per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro h) UNI EN ISO 50001 – Sistema di gestione dell'energia i) UNI/PDR 125:2022 – Certificazione per la parità di genere PDR121 j) EMAS – Sistema comunitario di ecogestione e audit per la valutazione e il miglioramento dell'efficienza ambientale k) SA8000 – Sistema di gestione per la responsabilità sociale d'impresa l) ISO/TS 14067 Carbon footprint of products – Certificazione di sostenibilità per la quantificazione delle emissioni e delle rimozioni di gas ad effetto serra (GHG) lungo il ciclo di vita di un prodotto m) PEF – Product Environmental Footprint e OEF – Organisation	

	<p>Environmental Footprint di cui alla Raccomandazione 2013/179/UE, Sistema di misurazione e comunicazione delle prestazioni ambientali di prodotti e organizzazioni</p> <p>n) Certificazioni Standard BRC (Global Standard-Food) o Certificazioni Standard IFS (International Food Standard) IFS – Standard di qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato di origine agricola vegetale o animale</p> <p>o) EQUALITAS – Sistema per la sostenibilità vitivinicola e/o VIVA – Sistema per la sostenibilità vitivinicola</p> <p>p) SQNPI – Produzione di vino certificato ai sensi del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata</p> <p>q) Acquisto di barrique e/o vasi vinari costruiti con legno certificato PEFC o FSC (foreste gestite in modo sostenibile)</p>	
	<p style="text-align: right;">n. 1 tipologia</p> <p style="text-align: right;">n. 2 tipologie</p> <p style="text-align: right;">da n. 3 tipologie in poi</p>	<p style="text-align: right;">5</p> <p style="text-align: right;">10</p> <p style="text-align: right;">15</p>
B	Imprese condotte da giovani agricoltori con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni	20
C	<p>Impresa che esercita l'attività di produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve ottenute, acquistate dai soci o conferite dai soci, da parte dell'impresa stessa, anche ai fini della sua commercializzazione, nelle seguenti percentuali:</p> <p style="text-align: right;">Uguale o superiore al 50 % e inferiore al 70 %</p> <p style="text-align: right;">Uguale o superiore al 70 % e inferiore al 90 %</p> <p style="text-align: right;">Uguale o superiore al 90 %</p>	<p style="text-align: right;">10</p> <p style="text-align: right;">15</p> <p style="text-align: right;">20</p>
D.1	Cantina localizzata in UTE ricadente in “Zone svantaggiate ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 o con alto valore paesaggistico”	15
D.2	Cantina oggetto dell'investimento ricadente nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 2023 (delimitate dal DM n. 473440 del 12 settembre 2023 e dalle Ordinanze commissariali della Direzione Difesa del suolo e protezione civile regionale n. 98 del 15 novembre 2023, n. 108 del 1° dicembre 2023, n. 128 del 22 dicembre 2023) e del 2024 (delimitate dalle Delibere del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2024, del 25 novembre 2024 e del 23 dicembre 2024)	20

Le domande di sostegno sono inserite in una graduatoria e ordinate in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti alle singole priorità e dichiarati dal beneficiario nella domanda di sostegno.

A parità di punteggio, è data la precedenza al richiedente più giovane alla data di approvazione della Delibera di Giunta regionale n. 196/2025 (**24 febbraio 2025**); nel caso in cui il richiedente sia una

società di persone o di capitali, si fa riferimento all'età del legale rappresentante firmatario della domanda mentre per la società semplice si fa riferimento all'età del socio firmatario della domanda.

14. ATTRIBUZIONE E VERIFICA DEI CRITERI DI PRIORITÀ

Se dalle verifiche effettuate in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione del punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria. Viene invece confermato il punteggio richiesto in domanda qualora in sede di istruttoria venga determinato un punteggio superiore a quello dichiarato dal soggetto. A parità di punteggio di priorità, è data la precedenza al richiedente più giovane alla data di approvazione della Delibera di Giunta regionale n. 196/2025 (24 febbraio 2025).

14.1 Priorità A)

Criterio di priorità A.1 e A.2

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla lettera A, alla domanda di sostegno deve essere allegata la documentazione attestante la certificazione rilasciata dall'Organismo di Certificazione e/o Controllo preposto.

14.2 Priorità B)

Criterio di priorità B

Per l'attribuzione del relativo punteggio, nel caso in cui il richiedente sia una società di persone o di capitali, si fa riferimento ai requisiti posseduti dal legale rappresentante firmatario della domanda; nel caso di una società semplice, si fa riferimento al socio firmatario della domanda. Il soggetto non deve aver compiuto **41 anni** alla data di approvazione della Delibera di Giunta regionale n. 196/2025 (**24 febbraio 2025**).

14.3 Priorità C)

Criterio di priorità C

Il punteggio è attribuito nel caso di azienda vitivinicola che produce vino ottenuto per oltre il 50% per cento dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve ottenute, acquistate dai soci o conferite dai soci, da parte dell'impresa stessa, come indicato nella dichiarazione di produzione relativa alla campagna 2024-2025. Il criterio non si applica alle imprese che si sono costituite successivamente alla vendemmia 2024-2025, alle quali non è attribuito il punteggio.

14.4 Priorità D)

Criterio di priorità D.1

Il punteggio è attribuito nel caso in cui la cantina oggetto dell'investimento sia localizzata in UTE la cui SAU (Superficie agricola utilizzata nell'ultima dichiarazione del Piano Colturale Grafico) ricada per oltre il 50% in Zone svantaggiate ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 o con alto valore paesaggistico.

Criterio di priorità D.2

Il punteggio è attribuito nel caso in cui la cantina oggetto dell'investimento ricada nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 2023 e del 2024.

15. DOMANDA DI SOSTEGNO

15.1 *Termini e modalità di presentazione della domanda di sostegno*

Le domande devono essere presentate esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA, raggiungibile dal sito www.arteatoscana.it, nei termini stabiliti al precedente capitolo *"Tempistiche"*.

Costituisce motivo di esclusione la presentazione delle domande oltre il termine di scadenza indicato al precedente capitolo *"Tempistiche"*.

L'opportunità da scegliere nella relativa sezione della DUA del S.I. ARTEA è: **PSP Vitivinicolo Investimenti 2025 – Iniziale**.

Può essere presentata **una sola domanda di sostegno per ciascuna Unità Tecnico Economica (UTE)** e gli investimenti relativi devono essere collocati funzionalmente in tale Unità.

In caso di presentazione di più domande di sostegno facenti capo alla medesima UTE, verrà considerata ricevibile esclusivamente l'ultima domanda di sostegno presentata.

Le domande devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 70 del 30/06/2016 e s.m.i.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione. La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo. Il richiedente dichiara in istanza di disporre di piena e completa informativa sulla normativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (UE) n. 679/2016 e della normativa nazionale.

Si caldeggià **la presentazione della domanda di sostegno con anticipo rispetto alla scadenza**, al fine di evitare di incorrere, le ultime ore di presentazione, in un eventuale sovraccarico dei canali di trasmissione che possa ritardare o impedire la ricezione telematica nei termini perentori.

15.2 *Documentazione da allegare alla domanda di sostegno*

Le domande di sostegno devono essere presentate in forma completa. Alla domanda di sostegno deve essere obbligatoriamente allegata la documentazione, di seguito elencata, in un formato accettato dal sistema informativo, nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto.

La domanda incompleta **decade** anche se pervenuta entro i termini.

Si intende per **domanda incompleta** quando:

- gli elementi in essa riportati non permettono il riconoscimento degli investimenti previsti,
- la documentazione allegata è incompleta,
- la relazione tecnica prevista dalle procedure è mancante o non permette il riconoscimento degli investimenti previsti.

Quanto fornito con la domanda di sostegno può essere integrato da ulteriori elementi nei casi in cui gli uffici istruttori di ARTEA ne riscontrino la necessità. La richiesta degli ulteriori elementi è finalizzata a consentire la compiuta e corretta valutazione del progetto. L'eventuale richiesta di integrazione porrà un termine perentorio per eseguire l'integrazione.

La mancata presentazione nei termini indicati della documentazione integrativa richiesta **comporta la valutazione del progetto senza il concorso degli aspetti risultati carenti**.

Di seguito si riporta l'elenco della documentazione che deve essere allegata alla domanda di sostegno, pena la non ammissibilità della stessa:

- A. Relazione tecnico-descrittiva** (firmata dal richiedente o da proprio tecnico abilitato) in cui è illustrato il progetto oggetto del finanziamento e in cui è riportata in modo dettagliato ed esaustivo la descrizione dell'attività dell'impresa contenente almeno le indicazioni riportate nell'**Allegato 1-sostegno**. La relazione tecnica ha notevole importanza e serve a chiarire tutti gli aspetti e casistiche legati al progetto che si intende realizzare.
- B.** Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo ai Criteri di priorità A.1 e A.2, deve essere allegata tutta la documentazione attestante la certificazione rilasciata dall'Organismo di Certificazione e/o di Controllo preposto;
- C.** per ogni singolo macchinario ed impianto richiesto, copia di n. **tre (3) preventivi di spesa**. Tali documenti rappresentano la giustificazione sulla valutazione di congruità degli importi richiesti nella domanda di sostegno. I preventivi dovranno essere redatti su carta intestata della ditta offerente, con l'indicazione della ragione sociale, del C.F e/o P.IVA, oppure codici identificativi similari nel caso in cui la ditta offerente sia estera.

I preventivi:

1. devono essere:
 - datati,
 - confrontabili fra loro,
 - forniti da fornitori diversi (soggetti con diversa partita IVA),
 - riportanti nei dettagli il medesimo oggetto della fornitura;
2. devono riportare:
 - l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e di eventuali sconti,
 - la dettagliata descrizione del bene oggetto di fornitura, compreso le eventuali certificazioni,
 - la quantità (numero) dei beni da acquistare,
 - il prezzo unitario del singolo bene franco arrivo,
 - l'indicazione delle modalità e dei tempi di consegna della fornitura,
 - il timbro e la firma della ditta offerente.

Per i beni e le attrezzature per i quali non è possibile reperire 3 differenti preventivi, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di **assenza dei 3 preventivi**.

Per ogni singolo preventivo deve essere tracciabile l'invio tramite PEC o posta elettronica ordinaria o, nel caso in cui l'offerta sia stata formalizzata in modo cartaceo, attraverso l'apposizione sul documento, del timbro e della firma della ditta offerente.

La **mancanza** anche di uno solo dei tre preventivi di spesa, qualora non specificatamente motivata e giustificata, comporta la non ammissibilità alla spesa.

- D.** Quadro di raffronto dei preventivi (**Allegato 5**),
- E.** dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla terzietà delle ditte fornitrici i preventivi (**Allegato 4**),
- F.** dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la natura di PMI (**Allegato 2**), da compilare in tutte le sue parti al fine di giustificare la richiesta del corrispondente tasso di contribuzione;
- G.** dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla verifica di Impresa in difficoltà (**Allegato 3**),

H. planimetria di massima della cantina in cui devono essere individuati i locali e le zone in cui saranno posizionati gli impianti e/o le attrezzature oggetto di richiesta di contributo.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di sostegno inserita sul S.I. ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, saranno ritenuti **validi i dati indicati nella sezione della domanda di sostegno**.

15.3 Impegni e dichiarazioni del beneficiario

Con la sottoscrizione della domanda il beneficiario si impegna a:

- a. attuare tutte le attività oggetto di contributo nella azienda di propria conduzione secondo le condizioni ed i vincoli previsti dal presente Bando;
- b. integrare, a richiesta, la domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria ai fini delle istruttorie di ammissibilità e di pagamento;
- c. rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività;
- d. mantenere il possesso e la destinazione d'uso dei beni oggetto di contributo per 5 anni decorrenti dalla presentazione della domanda di saldo;
- e. conservare le fatture di acquisto del materiale ed i documenti di pagamento per 5 anni successivi alla presentazione della domanda di saldo;
- f. comunicare ad ARTEA la data di ultimazione delle operazioni e di presentare la domanda di pagamento secondo i termini stabiliti.

Il mancato rispetto degli impegni sottoscritti dal beneficiario può comportare la decadenza della domanda di sostegno.

Inoltre, il beneficiario dichiara:

- a. che quanto esposto nella domanda di sostegno risponde al vero, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000;
- b. di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritieri o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, sarà possibile di sanzioni amministrative e penali nonché della decadenza del contributo concesso;
- c. di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Bando relativo all'intervento in oggetto e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presentazione della domanda di sostegno;
- d. che per la realizzazione degli interventi non ha ottenuto né richiesto, al medesimo titolo, contributi da altri enti pubblici e non ha ottenuto né richiesto agevolazioni fiscali;
- e. di essere consapevole che tutte le comunicazioni e le richieste di documentazioni inerenti al presente procedimento, compreso lo svolgimento di eventuali controlli, avverranno all'indirizzo di posta elettronica certificate (PEC) indicato nel proprio fascicolo aziendale. A tal fine il richiedente si impegna a mantenere l'indirizzo PEC **attivo e aggiornato** nel fascicolo aziendale per tutta la durata di apertura dello stesso e solleva ARTEA da qualsiasi obbligo e responsabilità di notifica in caso di mancato rispetto di questo impegno;
- f. di essere in regola con gli obblighi previdenziali e contributivi (DURC regolare) al momento della presentazione della domanda di sostegno/pagamento.

15.4 Istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno

ARTEA verifica l'esistenza di tutte le informazioni pertinenti alla domanda, compresi gli elementi per la valutazione di congruità delle spese previste in domanda. In particolare:

- svolge l'istruttoria della domanda di sostegno e dei documenti ad essa allegati (ed indicati al precedente capitolo *“Documentazione da allegare alla Domanda di sostegno”*) oltreché del Fascicolo aziendale;
- verifica la sussistenza dei requisiti di accesso e dei punteggi di priorità richiesti;
- verifica l'ammissibilità dei beni oggetto di contributo richiesti nella domanda di sostegno,
- quantifica la spesa ammissibile e determina il contributo finanziabile, ai sensi della normativa di riferimento e della dichiarazione resa dal richiedente attestante la natura di PMI, di impresa intermedia o di grande impresa,
- registra gli esiti delle verifiche effettuate sull'apposita modulistica presente sul S.I. ARTEA.

16. ERRORI PALESI

Gli errori palesi sono errori di compilazione della domanda (di sostegno/di pagamento) che possono essere individuati agevolmente tramite elementi riscontrabili nelle stesse domande, nei documenti allegati, nelle dichiarazioni, nel fascicolo aziendale o in altri documenti ufficiali.

In linea di massima, un errore palese deve essere individuato tra le informazioni contenute nella domanda di sostegno/pagamento. Si tratta di un errore rilevabile al momento delle verifiche amministrative svolte da ARTEA ed è relativo alla discordanza dei documenti e dei dati trasmessi a completamento della domanda.

Nel caso in cui l'errore palese sia rilevato direttamente da ARTEA, saranno svolte le opportune correzioni e la conseguente segnalazione al richiedente.

Nel caso in cui l'errore palese sia riscontrato dal richiedente, lo stesso, tramite richiesta inviata con PEC **non oltre 15 giorni** di calendario successivi alla scadenza per la presentazione delle domande, dovrà fornire l'evidenza dell'errore e richiederne la correzione.

Si specifica che, per garantire la necessaria stabilità alla definizione della graduatoria, sarà possibile richiedere il riconoscimento di errore palese per regolarizzare o integrare la documentazione presentata ai fini del riconoscimento dei punteggi di priorità, solo ed esclusivamente nei 15 giorni di calendario successivi alla scadenza della presentazione delle domande di sostegno.

Oltre tali termini la richiesta non sarà accolta.

17. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

ARTEA predispone la graduatoria unica regionale delle domande ammissibili e finanziabili sulla base dei punteggi ottenuti secondo i criteri di cui al precedente capitolo *“Criteri di priorità”* e dichiarati dal richiedente, indicando per ciascuna domanda l'importo della spesa richiesta e del relativo contributo finanziabile. In tale sede è inoltre individuato l'elenco delle domande non ammissibili.

L'individuazione delle domande finanziabili **non costituisce diritto** al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

Il finanziamento viene concesso fino ad esaurimento dei fondi disponibili. In caso di presenza di una domanda di sostegno parzialmente finanziabile per carenza di fondi, la stessa non sarà finanziabile.

Il decreto di approvazione della graduatoria e la graduatoria allegata saranno pubblicati sul BURT e ne sarà data evidenza sul sito di ARTEA.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di sostegno a seguito dell'approvazione della graduatoria non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul sito di ARTEA e la successiva pubblicazione sul BURT costituiscono la notifica personale.

In caso di scorrimento della graduatoria per rinuncia, decadenza o aumento della dotazione finanziaria (scorrimento che prevede l'inserimento a finanziamento di nuove domande inizialmente non finanziabili), sarà inviata da ARTEA, esclusivamente tramite PEC, una comunicazione personale ai beneficiari interessati. Tale comunicazione indicherà la finanziabilità, la tempistica di attuazione del progetto e tutte le altre indicazioni utili.

18. RINUNCE

I beneficiari possono rinunciare al contributo, senza incorrere nelle penalità di cui al successivo capitolo *“Recuperi e penalità”*, inviando una comunicazione scritta mediante PEC ad ARTEA entro il termine indicato nella tabella di cui al precedente capitolo *“Tempistiche”*.

Le rinunce presentate oltre il termine sopra indicato comportano l'applicazione della penalità previste al capitolo *“Recuperi e penalità”*.

19. VARIANTI E MODIFICHE MINORI

19.1 Varianti

In considerazione della tempistica di attuazione dell'intervento settoriale Investimenti, **non sono consentite varianti ai progetti iniziali**.

Eventuali sconti ottenuti su voci di spesa ammesse non possono essere richiesti come importo a variante ed aumentare la tipologia degli investimenti previsti.

Sono considerate varianti al progetto iniziale:

- il cambio di sede dell'investimento;
- le modifiche tecniche sostanziali degli investimenti approvati;
- la modifica della tipologia di investimenti approvati;
- variazioni di spesa oltre il 10% (+/-) del progetto ammesso.

19.2 Modifiche minori

È prevista la possibilità di apportare al progetto inizialmente approvato delle variazioni di spesa, definite *“modifiche minori”*, **entro il 10% (+/-)** dell'importo del sostegno inizialmente approvato.

I trasferimenti finanziari tra le voci di spesa che rientrano nel progetto già approvato sono ammessi fino a un massimo del 10 % degli importi di spesa inizialmente approvati per ogni tipologia di spesa, purché non venga superato l'importo totale della spesa ammessa per il progetto.

Tali modifiche minori sono attuate senza autorizzazione preventiva e sono comunicate direttamente con la domanda di pagamento, a condizione che:

1. non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte del progetto;
2. siano mantenuti gli obiettivi generali del progetto;
3. non introducano variazioni al progetto inizialmente approvato; quindi, in nessun caso, possono intervenire sulle tipologie di spesa ammesse, ma esclusivamente sulle spese;

Rientrano tra le **modifiche minori** tutte le modifiche non considerate varianti, ad esempio:

- il cambio di fornitore nel caso in cui marca e modello siano i medesimi del bene e/o dell'attrezzatura prevista nei preventivi allegati alla domanda di sostegno. In caso di modifica del

fornitore, il beneficiario dovrà darne adeguata motivazione nella relazione allegata alla domanda di pagamento,

- il cambio del preventivo se determinato da cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, quali ad esempio l'impossibilità del fornitore di consegnare il bene entro i termini o il prezzo concordati; in tal caso dovrà essere fornita dichiarazione del fornitore, in ogni caso deve essere sempre garantito il mantenimento dei requisiti tecnici/economici e qualitativi rispetto al preventivo iniziale approvato.
- le modifiche di dettaglio, cioè modifiche progettuali che non incidono su scelte tecnologiche (scelta dei materiali) o tipologiche (finalità diverse).

Tali modifiche minori possono essere attuate senza la preventiva autorizzazione, ma devono comunque essere comunicate contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento e sono verificate nel corso dell'istruttoria di pagamento finale.

Non sono comunque ammesse modifiche minori che implichino il superamento dell'importo totale del sostegno approvato per l'intervento. Eventuali spese aggiuntive o costi più elevati che possono portare ad un aumento del costo totale dell'intervento in questione rispetto alla spesa ammessa, sono a carico del beneficiario.

20. PROROGHE

In considerazione della tempistica di attuazione dell'intervento settoriale Investimenti, **non sono ammesse proroghe** per la realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno e per la presentazione della domanda di pagamento, salvo in casi derivanti da cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.

Sono ammesse proroghe alla conclusione dell'intervento solo se adeguatamente giustificate a fronte di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2116, di seguito elencate:

- a. calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda,
- b. esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda,
- c. decesso del beneficiario,
- d. incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

La richiesta di proroga per la conclusione dell'intervento per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali deve essere inviata ad ARTEA tramite PEC **entro trenta (30) giorni di calendario** a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi.

21. VARIAZIONE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO PER SUBENTRO

Successivamente alla presentazione della domanda di sostegno e fino alla data dell'autorizzazione al pagamento da parte di ARTEA non sono ammesse variazioni nella titolarità della domanda di sostegno e di pagamento, salvo i casi derivanti da cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

La richiesta di variazione nella titolarità delle domande per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali deve essere inviata ad ARTEA tramite PEC **entro trenta (30) giorni di calendario** a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi.

Il subentrante, nei casi derivanti da cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, deve possedere tutti i requisiti di ammissibilità posseduti dal beneficiario originario, assume formalmente gli impegni già assunti dal cedente, ne diviene responsabile del rispetto per tutta la durata residua.

La responsabilità delle irregolarità che comportano la decadenza totale o parziale del contributo (ed il recupero di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva) è imputabile al soggetto che subentra il quale è tenuto a restituire il contributo già erogato (anche per il periodo trascorso), fatti salvi diversi accordi contrattuali tra il cedente ed il subentrante. Tale responsabilità vale anche nei confronti di eventuali rinunce agli impegni assunti.

Sono ammissibili tutte le spese sostenute dal cedente effettuate entro (cioè precedentemente) alla data di cessione. Ugualmente sono ammissibili le spese sostenute dal subentrante a partire dalla data di subentro. Per spesa sostenuta si intende la fattura intestata e il pagamento effettuato.

22. DOMANDA DI PAGAMENTO

22.1 *Modalità di presentazione della domanda di pagamento*

La domanda di pagamento deve essere presentata sul S.I. di ARTEA entro i termini stabiliti nella tabella di cui al precedente capitolo *“Tempistiche”*.

La domanda di pagamento del saldo è presentata quando gli investimenti ammessi a contributo sono stati regolarmente attuati e ogni singolo bene risulta essere funzionante e correttamente installato/collocato presso il centro di trasformazione dell’UTE oggetto di domanda di sostegno e sia funzionante precedentemente alla data di presentazione della domanda di pagamento stessa.

Investimenti che al momento del controllo in loco non sono completamente collocati/installati o funzionanti, così come indicato nel precedente capoverso, **non sono ammissibili all’aiuto**.

L’opportunità da scegliere nella relativa sezione della DUA è: **PSP Vitivinicolo Investimenti 2025 – Pagamento**.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento oltre il termine prescritto, e comunque **non oltre il quinto (5°) giorno solare (di calendario) dallo stesso**, comporta una riduzione **pari all’1%** per ogni giorno di ritardo dell’importo di contributo accertato per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. Un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento **oltre i 5 giorni solari (di calendario)** dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la domanda è respinta.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute (pagate) fino al momento della presentazione della domanda stessa, in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel Progetto l’oggetto della spesa nonché i riferimenti ai documenti giustificativi (fatture) e ai relativi pagamenti.

La spesa rendicontata è quella effettivamente sostenuta dal beneficiario, con riferimento ai documenti di spesa (fatture) ed ai relativi pagamenti.

22.2 *Documentazione da allegare alla domanda di pagamento*

La documentazione da presentare, resa disponibile su supporto informatico ed inserita nel S.I. ARTEA quale allegato alla domanda, è la seguente:

A. Relazione tecnico-descrittiva (firmata dal richiedente o da proprio tecnico abilitato) che evidenzia gli acquisti effettuati e i risultati ottenuti, nonché le eventuali modifiche minori intervenute in corso d’opera. La relazione tecnico-descrittiva deve essere redatta in modo dettagliato ed esaustivo e contenere le indicazioni riportate nell’**Allegato 1-saldo**.

- B.** In caso di richiesta a contributo di **spese tecniche e/o di progettazione**, dovrà essere allegata una **relazione specifica** in cui sarà illustrato il servizio svolto dalla consulenza, che deve essere direttamente riconducibile alla progettazione e connesso all'investimento realizzato, pena il mancato riconoscimento delle stesse.
- C.** **Fatture elettroniche** in formato XML, contenute in un file compresso (.zip) supportato dal sistema o copia della fattura di cortesia in formato PDF, relative agli acquisti inerenti al progetto, corredate dai relativi documenti di pagamento, così come disciplinato al precedente capitolo *"Investimenti e modalità di pagamento ammissibili"*.
- D.** **Foto georeferenziate** (*Geo tagging* o *GeoTagging*), eventualmente accompagnate da registrazione di **"virtual tour"**, con il dettaglio di ogni singolo bene acquistato e del rispettivo numero di matricola (per i beni che ne sono provvisti), che dovrà corrispondere al numero indicato nella relativa fattura.
- E.** **Planimetria** della cantina in cui sia indicata la collocazione di ogni singolo bene ed il riferimento alla rispettiva foto georeferenziata; fanno eccezione le attrezzature mobili.
- F.** Per gli impianti e le attrezzature: il **certificato di conformità CE**, qualora previsto dalla normativa vigente; nei casi in cui il certificato di conformità non sia previsto, è necessario allegare la **dichiarazione di conformità** da parte della ditta costruttrice.
- G.** Ogni altro eventuale documento ritenuto necessario.

Se l'assenza di uno o più documenti richiesti inficia la completa valutazione e congruità del progetto, ARTEA dispone la non ammissibilità della domanda di pagamento.

Quanto fornito con la domanda di pagamento può essere integrato da ulteriori elementi nei casi in cui gli uffici istruttori ne riscontrino la necessità. La richiesta degli ulteriori elementi è finalizzata a consentire la compiuta e corretta valutazione dell'operazione. L'eventuale richiesta di integrazione porrà un termine perentorio per eseguire l'integrazione, decorso il quale la domanda viene valutata senza il concorso degli aspetti risultati carenti.

22.3 Documentazione propedeutica alla verifica antimafia

Nel caso di contributo ammesso uguale o superiore a **25.000,00 euro**, nel caso di beneficiari che conducono terreni a qualsiasi titolo⁶, è obbligatoria, ai fini del pagamento del contributo, la presentazione nel Fascicolo aziendale afferente al S.I. ARTEA, nell'apposita sezione **"Antimafia Dichiarazioni"**, della dichiarazione aziendale e della dichiarazione sui conviventi per la richiesta dell'informazione antimafia, come disposto dalla normativa nazionale (D.lgs. n. 159/2011, D.P.C.M. n. 193/2014).

⁶ L'art. 83 del D.lgs. n. 159/2011 delinea l'ambito di applicazione della documentazione antimafia, prevedendo che l'obbligo della acquisizione della informazione antimafia è correlato all'importo dell'erogazione. Nello specifico, la norma stabilisce che la documentazione antimafia deve essere acquisita in relazione a tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, a condizione che questi usufruiscano, per quanto attiene ai fondi europei, di somme per un importo superiore a 25.000 euro. Invece, per le aziende che non detengono terreni, beneficiarie di erogazioni unionali e nazionali, la soglia per l'acquisizione della documentazione antimafia è di 150.000 euro. Pertanto, l'informativa antimafia deve essere richiesta per i contributi il cui importo sia pari o superiore a 25.000 euro.

Se dal fascicolo aziendale del beneficiario risultano terreni agricoli condotti a qualsiasi titolo, l'informativa antimafia deve essere richiesta per i contributi dai 25.000 euro in poi, per i contributi inferiori ai 25.000 euro non dovrà essere richiesta alcuna documentazione antimafia.

Se dal fascicolo aziendale del beneficiario non risultano terreni agricoli condotti a qualsiasi titolo, per i contributi a partire dai 150.000 euro in poi dovrà essere richiesta l'informativa antimafia, per i contributi inferiori ai 150.000 non dovrà essere richiesta alcuna documentazione antimafia.

Le suddette dichiarazioni devono essere presenti nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento.

22.4 Istruttoria di accertamento finale

L'istruttoria di accertamento finale delle domande di pagamento è svolta da ARTEA e prevede:

1. l'istruttoria tecnico-amministrativa, sulla totalità (100%) delle domande:

- verifica del rispetto dei termini di presentazione della domanda di pagamento;
- verifica tecnico-amministrativa di tutta la documentazione allegata alla domanda di pagamento, individuata al precedente paragrafo;
- verifica della validità dei documenti di spesa (fatture e relativi giustificativi di pagamento);
- verifica che ogni fattura rendicontata sia stata emessa dal fornitore con indicato il CUP progetto assegnato da ARTEA e/o il CUP CIPE e la regolarità della relativa ricevuta di pagamento;
- verifica che non siano stati praticati sconti o abbuoni in qualsiasi forma, tranne quelli eventualmente indicati nei documenti di spesa presenti e che, a fronte di tali documenti, non siano state emesse dai fornitori note di accredito in favore dei beneficiari;
- assenza di altri contributi, da parte di altri organismi ed enti pubblici comunitari, nazionali e locali, ottenuti allo stesso titolo per i macchinari, gli impianti e le attrezzature acquistati;
- presenza, ove pertinente, della documentazione necessaria per effettuare la richiesta della certificazione antimafia;

2. l'accertamento degli investimenti realizzati, sulla totalità (100%) delle domande, tramite visite in situ oppure in modalità "da remoto".

2.1 L'accertamento degli investimenti tramite la visita in situ prevede quanto segue:

- la realizzazione degli investimenti previsti, conformemente alle disposizioni;
- che i beni acquistati siano provvisti del contrassegno obbligatorio visibile, indelebile e non asportabile, come previsto al precedente capitolo "Investimenti e modalità di pagamento ammissibili".

2.2 L'accertamento degli investimenti da remoto prevede quanto segue:

- la valutazione tramite la relazione tecnica e la verifica del materiale fotografico georeferenziato (se non presente in domanda verrà richiesto ad integrazione) per verificare che sussista la conformità tra quanto realizzato e quanto è stato ammesso in domanda di aiuto. Se necessario, potrà essere richiesto un incontro tramite videoconferenza per adempiere ad alcune verifiche dirette;
- la verifica del materiale fotografico a corredo della documentazione per attestare l'avvenuta fornitura e l'esistenza dei prodotti acquisiti e che tutti i beni siano provvisti del contrassegno obbligatorio visibile, indelebile e non asportabile, come previsto al precedente capitolo.

ARTEA, conclusa l'istruttoria di accertamento finale, provvede a:

- registrare nel S.I. ARTEA, attraverso lo specifico modulo, tutte le verifiche effettuate e i relativi esiti, specificando le motivazioni che hanno determinato l'esito stesso;
- comunicare ai beneficiari, nei casi specifici, le motivazioni che hanno comportato l'esito istruttorio negativo o parzialmente negativo;

- inserire le domande di pagamento a saldo negli elenchi di liquidazione;
- approvare con proprio provvedimento gli elenchi di liquidazione e autorizzare il pagamento degli stessi.

23. CONTROLLI IN LOCO SUL MANTENIMENTO DEGLI IMPEGNI

Le operazioni finanziate sono verificate a campione nell'arco dei **cinque (5) anni** successivi al pagamento, in base ad un campione, estratto da ARTEA, che copra, per ogni anno civile, almeno l'1% della spesa per le operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni e per le quali è stato pagato il contributo.

Il controllo è finalizzato alla verifica del mantenimento degli impegni e dei vincoli assunti, cioè che gli investimenti oggetto di contributo siano mantenuti come previsto nel successivo capitolo "Vincoli".

24. VINCOLI

In attuazione dell'articolo 11, paragrafo 1 lettera b) del Regolamento (UE) n. 126/2022, è previsto che gli investimenti oggetto del contributo comunitario debbano mantenere, **per almeno cinque (5) anni**, il vincolo di destinazione d'uso, la natura e le finalità specifiche per le quali sono stati realizzati, con divieto di alienazione, cessione e trasferimento a qualsiasi titolo, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, non prevedibili al momento della presentazione della domanda di sostegno e/o della domanda di pagamento.

Il Decreto Ministeriale n. 635212/2024 all'articolo 7 precisa quanto segue:

- ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento delegato, le operazioni finanziate con l'intervento Investimenti presentate a partire dalla campagna 2023/2024, sono soggette a controlli post pagamento secondo le modalità definite da AGEA in base al Decreto Ministeriale del 4 agosto 2023, n. 410748;
- gli investimenti finanziati con l'intervento Investimenti restano di proprietà e in possesso del beneficiario per un periodo di almeno cinque (5) anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo finale, pena la restituzione del contributo percepito in proporzione alla durata residua dell'inosservanza. La mancata comunicazione preventiva dell'inosservanza del vincolo all'Organismo Pagatore comporta la restituzione dell'intero contributo erogato;
- se l'investimento è effettuato su immobili condotti in affitto, il requisito relativo alla proprietà del beneficiario non si applica a condizione che l'investimento stesso rimanga in possesso del beneficiario per il medesimo periodo riportato nel comma 2;
- laddove il beneficiario cessi un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento, l'Organismo Pagatore non recupera l'aiuto finanziario dell'Unione a condizione che il subentrante mantenga gli impegni per la durata residua del vincolo. Tale circostanza è comunicata preventivamente all'Organismo Pagatore;
- l'Organismo Pagatore non recupera l'aiuto finanziario dell'Unione in circostanze debitamente giustificate, comunicate, valutate e riconosciute dalla Regione.

La causa di "forza maggiore" o "circostanza eccezionale" deve essere debitamente comunicata ad ARTEA entro il termine di **30 (trenta) giorni di calendario** dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo, per le dovute verifiche. In caso di adempimenti non rispettati, **il contributo è revocato** e sarà oggetto di recupero.

I vincoli di cui al precedente capoverso, nei casi riconosciuti ammissibili di subentro nella titolarità della domanda di sostegno, sono trasferiti dal soggetto cedente al soggetto subentrante.

25. RECUPERI E PENALITÀ

Il D.lgs. n. 42/2023, recante “*Attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune*”, disciplina le sanzioni per la violazione delle regole stabilite nel PSP per il percepimento dei pagamenti unionali, di cui al Regolamento (UE) n. 2021/2115. Il già menzionato D.lgs. è stato successivamente modificato e corretto in forza del D.lgs. n. 188/2023, il quale ha inserito i Capi VII-bis e VII-ter. Al riguardo si evidenzia che, per sanzioni si intendono le riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato. Il Capo VII-bis del D.lgs. n. 42/2023 prevede le sanzioni per la violazione delle disposizioni del settore vitivinicolo. Nello specifico, l’art. 24-octies reca “Sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali”.

La **rinuncia** all’aiuto effettuata nella fase precedente alla comunicazione di ammissibilità (pubblicazione della graduatoria), riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda di sostegno, senza l’applicazione di penalità.

La **rinuncia** all’aiuto effettuata nella fase successiva alla comunicazione di ammissibilità e/o prima che sia stato erogato il pagamento, se determinata da comprovate cause di forza maggiore o circostanze eccezionali indipendenti dal richiedente e non prevedibili dallo stesso al momento della presentazione della domanda di sostegno, riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda di sostegno, senza l’applicazione di penalità.

La **rinuncia** all’aiuto effettuata oltre trenta (30) giorni solari (di calendario) antecedenti il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di pagamento, ed indicato nella tabella di cui al precedente capitolo “*Tempistiche*”, comporta l’applicazione della penalità di esclusione dall’aiuto per tre (3) anni.

I beneficiari che **non presentano la domanda di pagamento** entro i termini stabiliti nella tabella di cui al precedente capitolo “*Tempistiche*” sono soggetti alla penalità di esclusione dall’aiuto per tre (3) anni.

Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo **entro il quinto (5°) giorno solare** (di calendario) successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata una penalità pari all’1% del contributo accertato riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza.

Le domande di pagamento presentate **oltre i cinque giorni** dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e vengono, quindi, rigettate.

Qualora i termini di cui al presente capitolo cadano in un giorno festivo, gli stessi sono posticipati al primo giorno feriale successivo, ad esclusione dei cinque (5) giorni di ritardata presentazione della domanda di pagamento.

La proroga al primo giorno feriale non è ammissibile nel caso in cui i termini di cui sopra, nell’ambito di ogni campagna di riferimento, coincidano con la scadenza dell’esercizio finanziario FEAGA (15 ottobre), improrogabile per disposizione unionale.

Il termine indicato di tre (3) anni di esclusione dall'intervento settoriale Investimenti **decorre** dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di pagamento oppure, per le rinunce, dalla data di comunicazione della rinuncia stessa.

Le penalità di esclusione per tre (3) anni dall'intervento settoriale Investimenti non si applica nei casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

26. MONITORAGGIO

È fatto obbligo a ciascun beneficiario finale di indicare tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati, sulla base della modulistica predisposta da ARTEA.

Al beneficiario finale è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora la Regione Toscana e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

27. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo alla ammissibilità al pagamento per l'intervento settoriale e l'ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo al pagamento dell'aiuto previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/2115 è il Responsabile del Settore Sostegno allo sviluppo rurale e interventi strutturali di ARTEA.

Per informazione è possibile consultare le pagine web relative al bando dell'Intervento settoriale Investimenti in oggetto tramite il sito di ARTEA (raggiungibile al seguente indirizzo <https://www.arteatoscana.it>, sezione "Atti amministrativi") ed il portale di **Giovanisi** (www.giovanisi.it).

28. TERMINE DEL PROCEDIMENTO

Il pagamento dell'aiuto a titolo di saldo, senza applicazione di riduzioni o esclusioni, vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, Legge n. 69/2009.

La procedura di liquidazione delle domande di pagamento a saldo, per ogni campagna di riferimento, si conclude alla data di chiusura dell'esercizio finanziario comunitario disposto al 15 ottobre. Il termine del 15 ottobre, nell'ambito di ogni campagna di riferimento, è improrogabile per disposizione unilaterale. Pertanto, se il 15 ottobre cade in un giorno festivo, non valgono le disposizioni nazionali di proroga per la presentazione delle domande al primo giorno feriale successivo.

29. INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" e della normativa nazionale

ARTEA con sede in Firenze, Via Bardazzi 19/21, nella persona del Direttore pro-tempore è il titolare del trattamento.

Finalità e modalità del trattamento dei dati:

- a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Azienda dell'utente, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo ARTEA per la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni, contributi, premi;
- b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;
- c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;

- d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente;
- e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso al sistema informativo ARTEA ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.

Il Beneficiario ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti o erronei, o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo la richiesta al Responsabile della protezione dei dati (dpo@artea.toscana.it).

Il Beneficiario può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità di controllo:

<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>

ALLEGATI

Allegato 1-sostegno al Bando “Investimenti” – Campagna vitivinicola 2025-2026

SCHEMA DI RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA

Allegata alla Domanda di sostegno

Società/Impresa agricola _____

Domanda ARTEA n. _____

Codice ICQRF dello stabilimento oggetto di investimento _____

1. DESCRIZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA

Si prega di procedere ad una descrizione puntuale e dettagliata.

Descrizione generale dell'azienda, con indicazione:

- 1) anno di costituzione dell'azienda
- 2) unità lavorative impiegate in azienda
- 3) superficie agricola coltivata
- 4) quantità di prodotto lavorato (uva e/o vino)
- 5) tipologia di prodotto lavorato
- 6) percentuale di prodotto venduto sfuso e di prodotto confezionato
- 7) quantitativo di produzione propria e di produzione acquistata (con indicazione di quella acquistata e di quella conferita/acquistata dai soci)

2. PROGETTO DI INVESTIMENTO

1. Descrizione dettagliata dell'investimento proposto
2. Costo di realizzazione del progetto ed indicazione del preventivo scelto per ogni singolo bene
3. Tempistica di realizzazione
4. Descrizione della funzionalità dell'investimento all'interno della UTE per la quale viene presentata la domanda di sostegno
5. Dimensionamento e coerenza dell'investimento in relazione:
 - a. alle quantità di prodotto oggetto dell'attività svolta o da svolgere da parte dell'azienda
 - b. alle macchine ed attrezzature già presenti e in uso nell'UTE precedentemente all'investimento oggetto del progetto (indicare numero, tipologia ed età delle macchine e delle attrezzature presenti).

4. OBIETTIVI DEL PROGETTO

Si prega di procedere ad una descrizione dettagliata ed esaustiva. Per ogni elemento ritenuto non esaustivo sarà richiesta integrazione. **L'assenza di descrizione di anche un solo punto descrittivo, determina la non accettazione della domanda.**

Descrizione degli obiettivi che il richiedente intende perseguire con l'attuazione del progetto, con particolare riferimento (ove pertinente):

1. percentuale di qualità merceologica dei prodotti ottenuti e commercializzati (tipo di vino: es. vino da tavola, IGP, DOC e DOCG), prima e dopo l'investimento,
2. ottenimento del miglioramento del rendimento globale dell'impresa, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda di mercato,
3. miglioramento della produzione (miglioramento della qualità dei prodotti),
4. maggiore competitività dell'impresa.

5. CRITERI DI PRIORITÀ

Dimostrazione puntuale del possesso dei requisiti necessari per la verifica del punteggio di priorità richiesto.

In particolare, per quanto riguarda i criteri di priorità A.1 e A.2, al fine del riconoscimento del relativo punteggio dovranno essere allegate alla domanda di sostegno le certificazioni possedute dal richiedente.

li _____

FIRMA TITOLARE/RAPPRESENTANTE LEGALE

FIRMA TECNICO/CONSULENTE

Allegato 1-saldo al Bando “Investimenti” – Campagna vitivinicola 2025-2026

SCHEMA DI RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA

Allegata alla Domanda di pagamento

Società/Impresa agricola _____

Domanda ARTEA n. _____ CUP ARTEA _____

Codice ICQRF dello stabilimento oggetto di investimento _____

1. DESCRIZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA

Si prega di procedere ad una descrizione puntuale e dettagliata.

Descrizione generale dell'azienda, con indicazione:

- 1) anno di costituzione dell'azienda
- 2) unità lavorative impiegate in azienda
- 3) superficie agricola coltivata
- 4) quantità di prodotto lavorato (uva e/o vino)
- 5) tipologia di prodotto lavorato
- 6) percentuale di prodotto venduto sfuso e di prodotto confezionato
- 7) quantitativo di produzione propria e di produzione acquistata (con indicazione di quella acquistata e di quella conferita/acquistata dai soci)

2. PROGETTO

- 1) Descrizione dettagliata dell'investimento realizzato e delle eventuali variazioni minori allo stesso
- 2) costo del progetto realizzato
- 3) descrizione dell'effettiva funzionalità dell'investimento all'interno della UTE per la quale è presentata la domanda di pagamento ed indicazione, su apposita mappa, della collocazione degli investimenti (ad eccezione delle attrezzature mobili)

4. OBIETTIVI DEL PROGETTO RAGGIUNTI CON L'INTERVENTO SETTORIALE

Si prega di procedere ad una descrizione dettagliata ed esaustiva, **confrontando i vari punti sottoelencati con quanto previsto nella relazione allegata alla domanda di sostegno.**

Per ogni elemento ritenuto non esaustivo sarà richiesta integrazione. L'assenza di descrizione di anche un solo punto descrittivo, determina la non accettazione della domanda.

Descrizione degli obiettivi che il beneficiario ha perseguito con l'attuazione del progetto, con particolare riferimento (ove pertinente):

1. percentuale di qualità merceologica dei prodotti ottenuti e commercializzati (tipo di vino: es. vino da tavola, IGP, DOC e DOCG), prima e dopo l'investimento,
2. ottenimento del miglioramento del rendimento globale dell'impresa, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda di mercato,
3. miglioramento della produzione (miglioramento della qualità dei prodotti),
4. maggiore competitività dell'impresa.

5. IMPEGNI EX POST

Si prega di voler indicare di seguito i **titoli di possesso** degli immobili entro cui sono collocati gli investimenti oggetto di contributo, al fine di garantire quanto previsto dalla normativa comunitaria ed indicato nel Bando al Capitolo "Vincoli": *"se l'investimento è effettuato su immobili condotti in affitto, il requisito relativo alla proprietà del beneficiario non si applica a condizione che l'investimento stesso rimanga in possesso del beneficiario per il medesimo periodo riportato nel comma 2".*

FIRMA TITOLARE/RAPPRESENTANTE LEGALE

FIRMA TECNICO/CONSULENTE

Allegato 2 al Bando “Investimenti” – Campagna vitivinicola 2025-2026

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

attestante la natura di PMI

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Società/Impresa agricola _____

Domanda n. _____ CUP ARTEA n. _____

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

_____ nato/a a _____
il _____ residente a _____
in via _____ n. _____
codice fiscale _____, in qualità di
_____ della società/impresa sopra citata,

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che la dimensione dell’impresa è (barrare la casella di riferimento):

- Micro impresa
 Piccola impresa
 Media impresa

oppure

- Grande impresa (in tal caso non è necessario compilare le successive tabelle)

- che le informazioni contenute nelle successive tabelle n. 1, 2, 3, 4 e riepilogativa sono veritieri e corrette (*compilare le tabelle di interesse*)

Tabella 1 – Dati relativi alla sola impresa proponente

ULA FATTURATO/BILANCIO	ultimi 12 mesi antecedenti la data della presentazione della Domanda di aiuto ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda anno _____	
Occupati (ULA)	Fatturato €	Totale di bilancio €

Tabella 2 – Dati relativi alle imprese associate e/o collegate immediatamente a monte o a valle del soggetto proponente

Le imprese associate/collegate ad imprese estere, per la dimostrazione della dimensione d'impresa, sono tenute a produrre la documentazione economica (es. bilanci, dichiarazione dei redditi, ecc.) di tali imprese estere. Tali documenti devono essere prodotti in originale e accompagnati da traduzione oppure in forma sintetica con evidenza degli elementi determinanti la dimensione secondo la normativa vigente.

Nome Impresa	Percentuale di partecipazione	Qualifica di impresa (associata o collegata)	Occupati (ULA)	Fatturato €	Totale di bilancio €

Tali dati, nel caso in cui la Qualifica di impresa sia “collegata”, devono essere riportati interamente nell’ultima schermata e sommati ai precedenti; nel caso in cui la Qualifica di impresa sia “associata”, in proporzione alla Percentuale di partecipazione e sommati ai precedenti.

Tabella 3 – Dati relativi alle imprese associate e/o collegate alle imprese associate e/o collegate a monte o a valle

Le imprese associate/collegate ad imprese estere, per la dimostrazione della dimensione d'impresa, sono tenute a produrre la documentazione economica (es. bilanci, dichiarazione dei redditi, ecc.) di tali imprese estere. Tali documenti devono essere prodotti in originale e accompagnati da traduzione oppure in forma sintetica con evidenza degli elementi determinanti la dimensione secondo la normativa vigente.

Nome Impresa	Percentuale di partecipazione	Impresa alla quale è associata o collegata	Occupati (ULA)	Fatturato €	Totale di bilancio €

Tali dati, nel caso in cui la Percentuale di partecipazione fosse superiore al 50%:

- a) *in un’impresa collegata devono essere riportati interamente nell’ultima schermata e sommati ai precedenti;*
- b) *in un’impresa associata devono essere riportati in proporzione alla Percentuale di partecipazione e sommati ai precedenti. nel caso in cui la Percentuale di partecipazione fosse compresa tra il 25 ed il 50%:*
- c) *in un’impresa collegata devono essere riportati in proporzione alla Percentuale di partecipazione e sommati ai precedenti;*

d) in un'impresa associata NON devono essere riportati.

Tabella 4 – Eventuali partecipazioni dei singoli soci in altre imprese

Nome Impresa	Partita IVA o Codice Fiscale	Occupati (ULA)	Fatturato €	Totale di bilancio €	Elenco soci e percentuale di partecipazione

Tali dati, nel caso in cui la percentuale fosse superiore al 50%, devono essere riportati interamente nell'ultima schermata e sommati ai precedenti.

Tabella riepilogativa – Dati relativi alla dimensione di impresa alla luce anche delle eventuali partecipazioni dei soci

ULA FATTURATO/BILANCIO	ultimi 12 mesi antecedenti la data della presentazione della Domanda di aiuto ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda anno _____	
Occupati (ULA)	Fatturato €	Totale di bilancio €

In tale tabella confluiscono i dati aggregati delle tabelle precedenti.

lì _____

FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità vigente del dichiarante, oppure sottoscritta digitalmente.

Allegato 3 al Bando “Investimenti” Campagna vitivinicola 2025-2026

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

relativa alla verifica di impresa in difficoltà

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Società/Impresa agricola _____

Domanda n. _____ CUP ARTEA n. _____

IL SOTTOSCRITTO

_____ nato a _____
il _____ residente a _____ in via/piazza
n. _____ codice fiscale _____

(cancellare la parte che non interessa tra i punti di seguito elencati)

iscritto al n. _____ dell’Albo Professionale de _____
della Provincia di _____ in qualità di _____
della società/impresa/ _____,

in esecuzione dell’incarico di responsabile della tenuta della contabilità fiscale conferito dal/la sig./ra _____
rappresentante legale dell’impresa _____
con sede legale _____
nel Comune di _____ via/piazza _____
n. _____, partita IVA/ C.F. _____;

in qualità di titolare/legale rappresentante OPPURE in esecuzione dell’incarico di responsabile della
tenuta della contabilità fiscale conferito dal/la sig./ra _____
rappresentante legale dell’impresa _____
con sede legale nel Comune di _____ via/piazza _____
n. _____, partita IVA/ C.F. _____;

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che l'impresa _____ non rientra fra quelle classificate come "IMPRESA IN DIFFICOLTÀ" in quanto non è incorsa in alcuna di tali circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate⁷;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate⁸;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI qualora, negli ultimi due anni:
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

lì _____

FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità vigente del dichiarante, oppure sottoscritta digitalmente.

⁷ Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese (società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata) di cui all'allegato I della Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione.

⁸ Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese (la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice) di cui all'allegato II della Direttiva 2013/34/UE.

Allegato 4 al Bando “Investimenti” Campagna vitivinicola 2025-2026

QUADRO DI RAFFRONTO DEI PREVENTIVI

Società/Impresa agricola _____

Domanda n. _____ CUP ARTEA n. _____

1. Per il seguente investimento _____
sono stati valutati i seguenti preventivi:

	Ditta/Fornitore	n. preventivo	Data preventivo	Importo € (al netto di IVA e sconti)
1° PREVENTIVO (PRESCELTO)				
2° PREVENTIVO				
3° PREVENTIVO				

Motivazione della scelta del preventivo _____

2. Per il seguente investimento _____
sono stati valutati i seguenti preventivi:

	Ditta/Fornitore	n. preventivo	Data preventivo	Importo € (al netto di IVA e sconti)
1° PREVENTIVO (PRESCELTO)				
2° PREVENTIVO				
3° PREVENTIVO				

Motivazione della scelta del preventivo _____

lì _____

FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità vigente del dichiarante, oppure sottoscritta digitalmente.

Allegato 5 al Bando “Investimenti” Campagna vitivinicola 2025-2026

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Società/Impresa agricola _____

Domanda n. _____ CUP ARTEA n. _____

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

_____ nato/a _____

il _____ residente a _____

in via _____ n. _____

codice fiscale _____, in qualità di
_____ della società/impresa agricola sopra citata,

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

i seguenti collegamenti tra il beneficiario e le ditte fornitrice o produttrici, cioè che sono presenti i medesimi titolari/amministratori/soci:

- _____
- _____
- _____

lì _____

FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità vigente del dichiarante, oppure sottoscritta digitalmente.

Allegato 6 al Bando “Investimenti” Campagna vitivinicola 2025-2026

NOTA SULLA PRESENZA DEL CUP (Codice Unico Progetto) NELLE INDICAZIONI DELLA FATTURA DI SPESA

Al precedente capitolo “Giustificativi di spesa” è disposto che le spese, per essere ammissibili a contributo, devono essere attestate da fattura che riporti anche il Codice Unico di Progetto (CUP); inoltre è indicato che tale Codice deve essere presente obbligatoriamente nella fattura.

È indicato quindi chiaramente che non sono ammesse fatture di spesa che non riportino, preferibilmente nella descrizione del documento, il riferimento del CUP (CIPE/ARTEA).

Le fatture di spesa devono infatti testimoniare, attraverso l’indicazione del CUP, il riferimento alla disciplina di contribuzione comunitaria per cui vengono presentate.

Nella possibilità, dovuta anche all’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, che nello svolgimento del progetto, ai documenti di spesa NON sia inserita l’indicazione del CUP, si ritiene utile formulare una casistica di anomalie più probabili, facendo anche riferimento ad alcune indicazioni formulate dall’Agenzia delle Entrate (Circolare Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2021 n. 9/E.) sul “credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi”.

A. Durante l’esecuzione del progetto è stata emessa (dalla ditta fornitrice) la “Fattura 1” senza indicazione del CUP e non è stato ancora effettuato il pagamento della fattura.

È possibile procedere (da parte della ditta fornitrice) all’emissione di una Nota di Credito⁹ con la seguente indicazione: “*Storno Fattura 1 del yy/yy/yyyy per errore formale nella sua compilazione, non essendo stata indicato nel corpo della stessa l’imputazione della spesa al progetto di finanziamento CUP ARTEA n. xxxxx relativo all’intervento settoriale investimenti*”.

Lo stesso giorno dell’emissione della Nota di Credito viene emessa (dalla ditta fornitrice) la “Fattura 2”, inserendo nel corpo della fattura il seguente testo: “*Fattura emessa a seguito di Nota di credito n. zzzz del yy/yy/yyyy, relativa a spesa per progetto di finanziamento CUP ARTEA n. xxxxx inerente all’intervento settoriale investimenti*”.

Il beneficiario del contributo procede quindi al pagamento della Fattura 2.

B. Durante l’esecuzione del progetto è stata emessa (dalla ditta fornitrice) la “Fattura 1” senza indicazione del CUP e tale fattura è stata pagata ma non ancora inserita nella domanda di saldo.

È possibile procedere (da parte della ditta fornitrice) all’emissione di una Nota di Credito¹⁰ con la seguente indicazione: “*Storno Fattura 1 del yy/yy/yyyy per errore formale nella sua compilazione, non essendo stata indicato nel corpo della Fattura1 l’imputazione della spesa al progetto di finanziamento CUP ARTEA n. xxxxx relativo all’intervento settoriale investimenti*”.

Lo stesso giorno dell’emissione della Nota di Credito viene emessa (dalla ditta fornitrice) la “Fattura 2”, inserendo nel corpo della fattura il seguente testo: “*Fattura emessa a seguito di Nota di credito n. zzzz del yy/yy/yyyy, relativa a spesa per progetto di finanziamento CUP ARTEA n. xxxxx inerente all’intervento settoriale investimenti. La presente fattura risulta già pagata con bonifico del CRO.....*”.

C. Durante l’esecuzione del progetto è stata emessa (dalla ditta fornitrice) la “Fattura 1” senza indicazione del CUP e tale fattura è stata pagata e presentata nella domanda di saldo.

⁹ Non oltre 1 anno dall’emissione della “Fattura 1”

¹⁰ Non oltre 1 anno dall’emissione della “Fattura 1”

C.1 Prima dell'inizio dell'istruttoria di accertamento finale l'azienda beneficiaria può richiedere ad ARTEA la correzione della fattura priva di CUP, allegando alla richiesta (da effettuare tramite PEC) tutta la seguente documentazione:

è possibile procedere (da parte della ditta fornitrice) all'emissione di una **Nota di Credito**¹¹ con la seguente indicazione: *"Storno Fattura 1 del yy/yy/yyyy per errore formale nella sua compilazione, non essendo stata indicato nel corpo della Fattura1 l'imputazione della spesa al progetto di finanziamento Cup ARTEA n. xxxx relativo all'intervento settoriale Investimenti"*.

Lo stesso giorno dell'emissione della **Nota di Credito** viene emessa (dalla ditta fornitrice) la **"Fattura 2"**, inserendo nel corpo della fattura il seguente testo: *"Fattura emessa a seguito di Nota di credito n. zzzz del yy/yy/yyyy, relativa a spesa per progetto di finanziamento CUP ARTEA n. xxxx inherente all'intervento settoriale investimenti. La presente fattura risulta già pagata con bonifico del CRO....."*.

C.2 Successivamente all'inizio dell'istruttoria di accertamento finale l'azienda beneficiaria non può richiedere ad ARTEA la correzione della fattura priva di CUP. La fattura in questione **non è ammessa** ai fini del riconoscimento del contributo.

¹¹ Non oltre 1 anno dall'emissione della "Fattura 1"